

Previdenza Svizzera

Informazioni importanti in merito all'AVS, all'AI, alla LPP e alla LAINF



Persone assicurate, prestazioni e presupposti del diritto

	LAVS (Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti)	LAI (Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità)	LPP (Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità)	LAINF (Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni)
Persone assicurate	Assicurazione obbligatoria: tutte le persone residenti o con attività lucrativa in Svizzera. Le persone che lavorano all'estero alle dipendenze di un datore di lavoro con sede in Svizzera e salariate da questo possono, d'intesa con il datore di lavoro, continuare l'assicurazione obbligatoria a titolo facoltativo. Assicurazione facoltativa: svizzeri residenti all'estero in stati non facenti parte dell'UE/AELS.	Cerchia di persone assicurate: le persone assoggettate all'AVS.	Assicurazione obbligatoria: per i dipendenti assoggettati all'AVS (salario minimo di CHF 21 330) la copertura per i rischi decesso e invalidità inizia il 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 17° anno d'età; per la vecchiaia: il 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 24° anno d'età. Assicurazione facoltativa: gli indipendenti e i salariati non sottoposti all'assicurazione obbligatoria.	Assicurazione obbligatoria: tutti i dipendenti occupati in Svizzera, compresi i lavoratori a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le persone che lavorano in laboratori d'apprendistato o protetti. Assicurazione facoltativa: le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente.
Prestazioni e presupposti del diritto				
Vecchiaia Rendita di vecchiaia	Uomini a partire dai 65 anni Donne a partire dai 64 anni		Gli uomini e le donne che hanno compiuto risp. 65 e 64 anni o alla cessazione dell'attività lucrativa (se previsto dal regolamento). Possibilità di pensionamento anticipato (al più presto a 58 anni) con riduzione delle prestazioni.	La rendita in seguito a infortunio viene corrisposta vita natural durante.
Rendita per i figli	I beneficiari di una rendita di vecchiaia, per ogni figlio che, al loro decesso, avrebbe diritto a una rendita per orfani. Il diritto dura di regola sino al compimento del 18° anno d'età del figlio, per i figli ancora in tirocinio o agli studi, sino alla fine degli stessi, al massimo tuttavia sino al compimento del 25° anno d'età.		I beneficiari di una rendita di vecchiaia per ogni figlio che, al loro decesso, avrebbe diritto a una rendita per orfani. Il diritto dura sino al compimento del 18° anno d'età del figlio, per i figli ancora in tirocinio o agli studi, sino alla fine degli stessi; in caso di invalidità di almeno il 70%, sino al riacquisto della capacità di guadagno; al massimo tuttavia sino al compimento del 25° anno d'età.	
Decesso Rendita per vedove e/o per vedovi	Le vedove senza figli che hanno compiuto 45 anni e se il matrimonio è durato almeno 5 anni nonché le vedove con figli. Dopo il decesso dell'ex marito, la donna divorziata viene equiparata alla vedova, a condizione che abbia uno o più figli e il matrimonio sia durato almeno 10 anni oppure che il matrimonio sia durato almeno 10 anni e il divorzio sia avvenuto dopo il compimento del 45° anno d'età oppure che il figlio più giovane abbia compiuto il 18° anno d'età dopo che la donna divorziata abbia compiuto 45 anni. I vedovi con figli al di sotto dei 18 anni. I partner conviventi superstiti registrati vengono trattati alla stregua dei vedovi/delle vedove.		Le vedove o i vedovi con figli aventi diritto a prestazioni di sostentamento, nonché le vedove e i vedovi senza figli che hanno compiuto 45 anni e se il matrimonio con il defunto è durato almeno 5 anni. In caso di decesso dell'ex coniuge, la donna o l'uomo divorziata/o è equiparata/o alla vedova o al vedovo, se il matrimonio è durato almeno 10 anni e se in virtù della sentenza di divorzio, l'ex coniuge beneficia di una rendita o di un'indennità in capitale in luogo di una rendita vitalizia. Principio: solo quale compensazione della perdita di sostegno. I partner conviventi registrati superstiti vengono trattati alla stregua dei vedovi.	La vedova o il vedovo con figli aventi diritto a una rendita. La vedova se ha figli che non hanno più diritto a una rendita o se ha compiuto 45 anni. Il coniuge superstite (vedova/vedovo) se è invalido per almeno i due terzi o lo diventa nel corso dei due anni successivi al decesso del coniuge. L'ex coniuge divorziato è equiparato alla vedova o al vedovo, se la persona assicurata vittima dell'infortunio era tenuta a versargli degli alimenti. I vedovi con figli al di sotto dei 18 anni. I partner conviventi superstiti registrati vengono trattati alla stregua dei vedovi/delle vedove.
Rendita per orfani	Rendita semplice per orfani: i figli orfani di un genitore. In caso di decesso di entrambi i genitori, la rendita per orfani viene limitata al 60% della rendita massima AVS. Il diritto alla rendita dura di regola sino al compimento del 18° anno d'età del figlio, per i figli ancora a tirocinio o agli studi, sino alla fine degli stessi, al massimo tuttavia sino al compimento del 25° anno d'età.		I figli nonché i figli elettivi della persona defunta se doveva provvedere al loro sostentamento. Il diritto alla rendita dura sino al compimento del 18° anno d'età del figlio, per i figli ancora in tirocinio o agli studi, sino alla fine degli stessi; in caso d'invalidità di almeno il 70%, sino al raggiungimento della capacità di guadagno; al massimo tuttavia sino al compimento del 25° anno d'età.	Rendita per orfani di un genitore: i figli orfani di un genitore. Rendita per orfani di entrambi i genitori: i figli orfani di entrambi i genitori, nonché i figli con rapporto di filiazione solo nei confronti del genitore deceduto. Il diritto alla rendita dura sino al compimento del 18° anno d'età del figlio, per i figli ancora in tirocinio o agli studi, sino alla fine degli stessi, al massimo sino al compimento del 25° anno d'età.
Indennità in capitale per vedove			Le vedove/I vedovi che non adempiono le condizioni per una rendita per vedove/vedovi.	Le vedove che non adempiono le condizioni per una rendita per vedove. Le donne divorziate che adempiono le condizioni che le equiparano alle vedove (obbligo di mantenimento da parte del marito), ma non quelle del diritto alla rendita per vedove. Nessuna indennità per vedovi.
Invalidità Rendita d'invalidità		LAI rileva le persone che interrompono il lavoro per oltre 30 giorni per malattia o infortunio. Affinché il danno alla salute non porti a invalidità, l'ufficio AI mette in atto misure d'intervento tempestivo e d'integrazione. Sussiste diritto alla rendita allorché la persona presenta un'incapacità di guadagno duratura nella misura del 40% almeno o se è stata incapace al lavoro per una media del 40% in un anno senza interruzioni di rilievo.	Le persone che, ai sensi della LAI, sono invalide per almeno il 40% e che erano assicurate al momento in cui è sorta l'incapacità lavorativa. Regolamentazione speciale in caso di infermità congenita o di invalidità in quanto minorenni.	In caso di alterazione permanente o per un periodo rilevante della capacità di guadagno in seguito a infortunio a partire da un grado d'invalidità del 10%, ossia qualora non si possa attendere un miglioramento sensibile dello stato di salute e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione ai sensi della LAI.
Rendita per figli d'invalidi		I beneficiari di una rendita d'invalidità per ogni figlio che, al loro decesso, avrebbe diritto a una rendita per orfani. Rendita doppia per figli nel caso in cui entrambi i genitori siano invalidi. Il diritto dura di regola sino al compimento del 18° anno d'età del figlio, per i figli ancora in tirocinio o agli studi, sino alla fine degli stessi, al massimo tuttavia sino al compimento del 25° anno d'età.	I beneficiari di una rendita d'invalidità per ogni figlio che, al loro decesso, avrebbe diritto a una rendita per orfani. Il diritto dura sino al compimento del 18° anno d'età del figlio, per il figlio ancora in tirocinio o agli studi, sino alla fine degli stessi, ma al massimo sino al compimento del 25° anno d'età.	
Indennità giornaliera		Durante l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione, in determinate circostanze; il versamento d'indennità giornaliera annulla il diritto a una rendita per lo stesso periodo.		Per compensare la perdita di guadagno in caso di incapacità lavorativa totale o parziale in seguito ad infortunio. Il diritto si estingue con il versamento di una rendita d'invalidità.
Indennità per menomazione dell'integrità				In caso di menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale (viene corrisposta indipendentemente dal diritto a una rendita d'invalidità).
Assegno per grandi invalidi	Beneficiari/e di rendite di vecchiaia con domicilio e soggiorno in Svizzera che presentano una grande invalidità di grado elevato, medio leggero e che non ricevono alcun assegno per grandi invalidi secondo la LAINF.	Beneficiari di una rendita d'invalidità con domicilio e dimora abituale in Svizzera se sono grandi invalidi, sempreché non percepiscano assegni per grandi invalidi ai sensi della LAINF.		La persona assicurata che necessita costantemente dell'aiuto di terzi (prestazione complementare alla rendita d'invalidità).

Basi di calcolo, importo delle prestazioni, aliquote di contribuzione e finanziamento (al 2019) Nota: Le prestazioni dei vari rami della previdenza, nonché quelle nell'ambito dello stesso ramo sono coordinate tra loro.

	LAVS (Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti)	LAI (Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità)	LPP (Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità)	LAINF (Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni)
Basi di calcolo	Per il calcolo delle rendite vengono presi in considerazione gli anni contributivi, il reddito proveniente da un'attività lucrativa nonché gli accrediti per compiti educativi o per compiti assistenziali (per le persone sposate computati solo per metà) della persona avente diritto alla rendita. I redditi ottenuti dai coniugi durante gli anni civili del matrimonio in comune vengono suddivisi a metà e computati a entrambi i coniugi. La suddivisione del reddito viene effettuata: a) se entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita; b) se una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia; c) in caso di scioglimento del matrimonio in seguito a divorzio. Il calcolo delle rendite per i superstiti avviene sulla base del reddito non suddiviso della persona deceduta. Per le rendite di vecchiaia di persone vedove si tiene conto del loro reddito, con splitting durante gli anni di matrimonio e un supplemento del 20%.	Base di calcolo: analoga a quella dell'AVS. Scaglionamento delle rendite secondo il grado d'invalidità: ≥ 70% = ¼ rendita ≥ 60% = ⅓ rendita ≥ 50% = ½ rendita ≥ 40% = ¾ rendita	La rendita di vecchiaia viene calcolata in percento dell'aver di vecchiaia (aliquote di conversione). L'aver di vecchiaia si compone di tutti gli accrediti di vecchiaia fino al pensionamento, incl. gli interessi. La rendita d'invalidità viene calcolata applicando la stessa aliquota di conversione come per la rendita di vecchiaia a 65 anni. L'aver di vecchiaia alla base del calcolo si compone degli accrediti di vecchiaia acquisiti dalla persona assicurata fino all'inizio della rendita d'invalidità nonché della somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino all'età di pensionamento ordinaria che dà diritto alla rendita, senza interessi.	Base di calcolo: reddito annuo assicurato, al massimo CHF 148 200. Scaglionamento delle rendite secondo il grado d'invalidità
Importo delle prestazioni				
Vecchiaia	Durata intera di contribuzione: rendita mensile minima di CHF 1 185 (CHF 14 220 all'anno) e massima di CHF 2 370 (CHF 28 440 all'anno). Quando ambedue i coniugi hanno diritto alla rendita: importo totale delle due rendite individuali, al massimo tuttavia il 150% della rendita massima (tenuto conto di eventuali anni di contribuzione mancanti, calcolati in base a una media ponderata).		Donne 6,8%, uomini 6,8%	
Rendita di vecchiaia				
Rendita per i figli	40% della rendita di vecchiaia (minimo CHF 474, massimo CHF 948 al mese), massimo 60% della rendita massima di vecchiaia, se entrambi i genitori hanno diritto a una rendita per i figli.		20% della rendita di vecchiaia.	
Decesso	80% della rendita di vecchiaia (minimo CHF 948, massimo CHF 1 896 al mese).		60% della rendita di vecchiaia o della rendita intera d'invalidità. ¹⁾ ¹⁾ Nella LPP (copertura normale), presso Swiss Life, in caso di decesso, le coppie conviventi eterosessuali e omosessuali beneficeranno delle medesime condizioni come le coppie sposate. Per il versamento della rendita per conviventi sono determinanti le disposizioni del regolamento di previdenza valido al momento del decesso.	40% del reddito annuo assicurato (anche per vedovi).
Rendita per vedove e/o per vedovi				
Rendita per orfani	Rendita semplice per orfani: 40% della rendita di vecchiaia (minimo CHF 474, massimo CHF 948 al mese). Rendita per orfani di entrambi i genitori: 60% della rendita massima di vecchiaia (minimo CHF 711, massimo CHF 1 422 al mese).		20% della rendita di vecchiaia o della rendita intera d'invalidità.	15% per ogni orfano di un genitore; 25% per ogni orfano di entrambi i genitori. In caso di più superstiti, (rendita per vedove e/o rendita per orfani) al massimo il 70%; insieme di rendite per superstiti nonché rendita per l'ex coniuge al massimo il 90%.
Indennità in capitale per vedove			3 volte la rendita per vedovi e vedove annuale.	1, 3 o 5 volte la rendita per vedove annuale a seconda della durata del matrimonio.
Invalidità		Durata intera di contribuzione: rendita mensile minima di CHF 1 185 (CHF 14 220 all'anno) e massima di CHF 2 370 (CHF 28 440 all'anno) (supplementi di reddito e garanzia minima per persone che divengono invalide in giovane età). Quando ambedue i coniugi hanno diritto alla rendita: importo totale delle due rendite individuali, al massimo tuttavia il 150% della rendita massima (tenuto conto di eventuali anni di contribuzione mancanti, calcolati in base a una media ponderata).	La somma dell'aver di vecchiaia disponibile, compresi gli interessi, e del (futuro) avere di vecchiaia estrapolato, senza interessi, moltiplicato per l'aliquota di conversione valida (donne 6,8%, uomini 6,8%). Nota: un'invalidità inferiore al 40% non dà diritto alle prestazioni della LPP. Swiss Life, tuttavia, riconosce diritti a rendite già a partire da un grado d'invalidità del 25%.	L'80% del reddito annuale assicurato in caso di invalidità totale; riduzione proporzionale in caso di invalidità parziale.
Rendita d'invalidità				
Rendita per figli d'invalidi		Rendita semplice per figli: 40% della rendita d'invalidità. Rendita doppia per figli: limitata al 60% della rendita massima d'invalidità.	20% della rendita d'invalidità.	
Indennità giornaliera		L'importo dell'indennità è calcolato secondo il reddito conseguito, lo stato civile e il numero dei figli (massimo CHF 346/giorno); versamento unicamente durante il periodo d'integrazione.		In caso di incapacità lavorativa totale, al massimo l'80% del salario assicurato a partire dal 3° giorno successivo a quello dell'infortunio sino al ripristino della piena capacità lavorativa o al versamento di una rendita d'invalidità.
Indennità per menomazione dell'integrità				Prestazione unica in capitale pari al massimo a CHF 148 200 e scalata secondo la gravità della menomazione.
Assegno per grandi invalidi	Grande invalidità di grado lieve: 20% della rendita di vecchiaia minima. Grande invalidità di grado medio: 50% della rendita minima di vecchiaia. Grande invalidità di grado elevato: 80% della rendita minima di vecchiaia.	Grande invalidità di grado esiguo: 20% della rendita mass. d'invalidità. Grande invalidità di grado medio: 50% della rendita mass. d'invalidità. Grande invalidità di grado elevato: 80% della rendita mass. d'invalidità. Assegno per grandi invalidi a casa Grande invalidità di grado esiguo: 5,0% della rendita mass. d'invalidità. Grande invalidità di grado medio: 12,5% della rendita mass. d'invalidità. Grande invalidità di grado elevato: 20% della rendita mass. d'invalidità.		Secondo il grado della grande invalidità: importo mensile da 2 a 6 volte l'importo del reddito giornaliero Reddito giornaliero: CHF 406 (corrisponde a CHF 148 200 ÷ 365) Inv. di grado esiguo (2×): CHF 812 Inv. di grado medio (4×): CHF 1 624 Inv. di grado elevato (6×): CHF 2 436
Aliquote di contribuzione	I dipendenti pagano insieme al loro datore di lavoro: Indipendenti e salariati occupati presso un datore di lavoro non assoggettato all'obbligo di contribuzione: Persone senza attività lucrativa: a seconda della situazione patrimoniale; per anno: se le persone senza attività lucrativa dispongono di una sostanza e di una rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato per 20 viene aggiunto alla sostanza.	per l'AVS 8,40% per l'AI 1,40% per l'IPG 0,45% } del reddito da attività lucrativa per l'AVS 7,80% per l'AI 1,40% per l'IPG 0,45% } del reddito da attività lucrativa minimo CHF 478 massimo CHF 23 900	Contributi in % del salario coordinato: Età d'entrata: Uomini Donne Accrediti di vecchiaia Prestazioni di rischio 25-34 25-34 7% 35-44 35-44 10% 45-54 45-54 15% 55-65 55-64 18% } 2-6% circa Contributo per il rincaro: 0,03% Fondo di garanzia: 0,1% dei salari coordinati più 0,005% della somma delle prestazioni di libero passaggio regolamentari e delle rendite correnti moltiplicate per dieci	I dipendenti vengono assegnati a classi di rischio per gli infortuni professionali e per gli infortuni non professionali.
Finanziamento	Il dipendente e il datore di lavoro pagano ognuno il 50% dei contributi		I costi sono sopportati dal datore di lavoro e dal dipendente. Il datore di lavoro deve pagare almeno la metà dei costi complessivi.	I costi per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni e delle malattie professionali vanno a carico del datore di lavoro; i costi per l'assicurazione degli infortuni non professionali vengono pagati dal dipendente.